

### **Quesito 1.**

Il capitolato speciale d'appalto prevede che *“Il progetto definitivo dovrà essere composto dai documenti ritenuti minimi ed inderogabili ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3, e art. 243 del DPR 207/10”*. Fra i documenti indicati nell’art. 24 sono previsti:

- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera *n*);

Si chiede pertanto se tali documenti vadano presentati e, qualora la risposta sia affermativa, di specificare se vadano inseriti nella busta dell’offerta tecnica (privati dei riferimenti economici), nella busta dell’offerta economica, o in entrambe.

**Risposta:** In base a quanto chiaramente riportato a pag 21 del Disciplinare di Gara “Modalità di Presentazione delle Offerte” ultimo paragrafo, il computo metrico estimativo, il quadro economico e l’elenco prezzi dovranno essere inseriti nella busta C dell’offerta quantitativa.

Per una migliore leggibilità del progetto contenuto nella busta B da parte della commissione tecnica si consiglia l’inserimento del solo computo metrico, privato della parte estimativa, nella busta B, fermo restando l’inserimento del computo metrico estimativo nella busta C.

### **Quesito 2:**

Nella risposta al quesito n. 1 del 24/07/2015, in riferimento ai requisiti che deve possedere il soggetto Architetto e/o in possesso di laurea in conservazione beni culturali, la stazione appaltante scrive che “Il bando specifica che il possesso dei requisiti delle suddette figure professionali debba essere comprovato con la categoria S.04 “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali- Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative” del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 cui corrisponde esclusivamente, sempre secondo il medesimo D.M., la classe e categoria IX/b prevista dalla L. 143/49”.

A tal proposito si ricorda che, con la determinazione n. 4 , del 25 febbraio 2015, l’ANAC ha ricordato che “In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rileva l’esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.”

Si fa presente che le “strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo [...]” richieste nella categoria S.04, ben sarebbero potute corrispondere alla categoria IX/a del 143/1949 “Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei

tipi ordinari”. Difatti la IX/b prevedeva solo “Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari”. Si chiede pertanto di non limitare la dimostrazione del possesso dei requisiti alla categoria IX/b, ma di estenderla alla IX/a.

**Risposta:**

Valutata l'istanza, vista la sua fondatezza, si ritiene di poter estendere la dimostrazione del possesso dei requisiti anche a progetti su ponti in muratura ricadenti nella categoria IX/a L. 143/49.

12/08/2015